



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo - Licata

(Via Libotti, 9 - ☎0922-774113 ✉0922-774113 - licata@guardiacostiera.it)

ORDINANZA n. 18 /2011

DISCIPLINA DELL'IMBARCO/SBARCO, TRASORTO E MOVIMENTAZIONE DI MERCI PERICOLOSE NEL PORTO DI LICATA

Il sottoscritto, Tenente di Vascello (CP), Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Licata:

VISTO:

- il Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327, recante *"Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione"*;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, recante *"Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione"*;
- La legge 5 giugno 1962 n. 616 recante *"Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"*;
- La Legge 23 maggio 1980 n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della via umana in mare (SOLAS 1974/1978), adottata a Londra il 1 Novembre 1974 e successivi emendamenti;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991, recante *"Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"*;
- La legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii., recante il *"riordino della legislazione in materia portuale"* ed in particolare l'art. 3, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle capitanerie di Porto;
- Il Decreto Legislativo n. 271/1999, recante *"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"*;
- Il Decreto Legislativo n. 272/1999, recante *"adequamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale a norma della legge 31 dicembre 1998 n. 485"*;
- La Circolare Prot. DEM3/1160 datata 10/12/1999, emanata dall'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, contenente la disciplina dell'attività dei Consulenti Chimici del Porto;
- Il Codice di buone pratiche dell'ILO sulla salute e sicurezza nei porti;
- Il Decreto Dirigenziale n. 1105/2005 emanato il 18 maggio 2005 dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante le norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi mercantili in viaggi nazionali;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 06 giugno 2006 n. 134 relativo al *"Regolamento recante la disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose"*;
- Il decreto Dirigenziale n. 243 emanato in data 13 maggio 2006 dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante norme integrative per l'approvazione di imballaggi, grandi e contenitori intermedi;
- Il Decreto dirigenziale n. 1014/2006 emanato il 29 settembre 2006 dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante norme integrative al Codice IMDG (emendamento 32-04), per la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide;
- Il Decreto Dirigenziale n. 231/2007 relativo alle prescrizioni relative a prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi (IBCs);
- Il D.P. 2668 PE del 09 settembre 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Rep. II – Uff. 2 – che disciplina l'attività dei Consulenti Chimici del Porto;
- La Circolare Serie: Merci Pericolose n. 23/2009, riguardante la formazione del personale a terra, impiegato nel trasporto marittimo di merci pericolose;
- Il decreto Dirigenziale n. 481/2010 emanato il 12 maggio 2010 dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante le procedure e metodi di prova per gli imballaggi per merci pericolose ai sensi del paragrafo 6.1.5 del Codice IMDG Code;

- La circolare Serie: Merci Pericolose n. 24/2010 emanata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto il 02 dicembre 2010, riguardante l'entrata in vigore della Risoluzione MSC 269 (85) . Annesso 2 - che disciplina il trasporto di merci pericolose in Colli nonché il trasporto di carichi solidi alla rinfusa;
- Gli articoli 17, 30, 65 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59 e 79 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima):

ORDINA

ART. 1

Campo di applicazione

1. La presente ordinanza deve essere osservata da chiunque effettui operazioni di sbarco, imbarco e movimentazione in genere di merci pericolose ammesse al trasporto marittimo, come definite dal codice IMDG e della normativa internazionale.
2. Le procedure cui fare riferimento per l'ottenimento dei relativi provvedimenti amministrativi, salvo quanto previsto nella presente Ordinanza, sono quelle fissate dal D.P.R. del 06 giugno 2005 n. 134 e dal Decreto Dirigenziale del 21 marzo 2006 n. 278.
3. Nel Porto di Licata è fatto divieto di sbarcare, imbarcare e trasportare o movimentare merci pericolose senza la preventiva autorizzazione/nulla osta da parte di quest'Ufficio circondariale Marittimo.
4. Per il significato dei termini utilizzati nella presente Ordinanza si rinvia alle definizioni di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 134/2005 ed al punto 2 dell'allegato al D.D. n. 278/2006.

ART. 2

Procedura per ottenere il nulla osta allo sbarco o l'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo delle merci pericolose

1. L'Armatore, il Comandante o il Raccomandatario Marittimo della nave che intendono ottenere l'autorizzazione ad imbarco/sbarco o trasporto di merci pericolose, devono presentare apposita istanza alla Capitaneria di Porto di Licata, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della nave.
2. L'istanza deve essere compilata in duplice copia, di cui una in bollo nella misura di legge e può essere trasmessa, unitamente ai relativi allegati, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata sia fax o posta elettronica o altro mezzo riconosciuto e conforme alla vigente normativa.
3. L'istanza, unitamente agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza, riferita alla totalità delle merci da imbarcare/sbarcare, deve contenere:
 - a) nome nave, numero IMO, nazionalità, stazza lorda, anno di impostazione chiglia ed abilitazione alla navigazione;
 - b) data e ora di previsto arrivo della nave;
 - c) ormeggio previsto in porto;
 - d) dati relativi ad ogni singola merce da imbarcare/sbarcare;
 - porto di destinazione;
 - nome di spedizione appropriato delle merci pericolose, numero UN, classe o divisione e, quando assegnato, gruppo di imballaggio (Packing Group);
 - quantità; numero dei colli; tipo o codice di identificazione imballaggio e massa lorda/netta o volume occupato;
 - codice alfanumerico del container, qualora si tratta di merce posta in container;
 - targa del veicolo, qualora si tratta di merce caricata su veicoli stradali;
 - se trattasi di veicoli inquinante marino (marine pollutant).
4. Una copia della "lista delle merci da imbarcare e/o da sbarcare" e del "Cargo Manifest", con le notizie di cui sopra (comma 3 del presente articolo), dovrà essere preventivamente inviata anche al Consulente Chimico del Porto per le classi IMO elencate nell'articolo 11.1, in relazione alla natura, pericolosità e quantità delle merci da sbarcare, imbarcare o in transito e dovrà contenere le informazioni sul livello di pericolosità del carico presente, indicando se del caso, le necessarie prescrizioni unitamente alle avvertenze ed istruzioni integrative per quanto riguarda la salvaguardia del personale addetto alla movimentazione delle merci.
5. Nell'istanza deve essere attestato che:
 - a) Gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformità alle norme del Codice IMDG;
 - b) I contenitori sono omologati e collaudati in conformità alla Convenzione CSC' 72;
 - c) I veicoli stradali sono omologati e collaudati in conformità alle norme ADR;
 - d) I veicoli cisterna (inclusi i contenitori cisterna) e i contenitori per il trasporto alla rinfusa (bulk containers) sono omologati e collaudati in conformità alle norme contenute nel vigente codice IMDG.

6. Sulla base delle dichiarazioni ricevute, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto del carico sarà effettuato a cura del Comando di bordo tenendo conto:
 - a) della certificazione della nave;
 - b) delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
 - c) dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal Codice IMDG;
 - d) di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico (solo per imbarco e trasporto).
7. All'istanza devono altresì, allegati i documenti sotto indicati:
 - a) Copia della certificazione di idoneità della nave al trasporto di merci pericolose (Documento of Compliance, ai sensi della regola 19, capitolo II-2 della SOLAS od in alternativa, a seconda dei casi, l'attestazione di idoneità di cui all'articolo 12, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2005 n. 134);
 - b) Copia dell'Attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio, di cui all'articolo 176 del Regolamento di Sicurezza – D.P.R. 435/91, qualora le merci pericolose fossero poste su autoveicoli.
La stessa può essere depositata in copia presso la sezione Tecnica di quest'Ufficio Circondariale Marittimo all'atto del primo arrivo della nave;
 - c) Ove espressamente richiesto dalla Sezione Tecnica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, copia dei certificati di omologazione e collaudo dei contenitori cisterna o, in alternativa, il certificato di visita periodica;
 - d) Copia del Manuale di stivaggio del carico (Cargo Securing Manual), prescritto dalla Regola 5, Capitolo VII della SOLAS.
8. L'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, mediante l'esame della documentazione depositata, verifica che la stessa contenga le indicazioni prescritte dalle presenti procedure, che la nave sia idonea al trasporto delle merci e che le stesse siano ammesse al trasporto marittimo. In esito al predetto esame, autorizza l'imbarco e trasporto o concede il nulla osta allo sbarco.
9. Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore d'Ufficio.
10. Nel caso di imbarco e trasporto di merci pericolose di cui alla Regola 7, Parte A-1 del Cap. VII della SOLAS, il Comandante della nave, prima della partenza, dovrà consegnare copia del **manifesto speciale** o del **piano del carico** di cui alla regola 7-2-2, Parte A-1 del Cap. VII della SOLAS all'Autorità Marittima nonché al raccomandatario marittimo o all'armatore, il quale dovrà conservarlo fra i suoi atti fino alla completa scarica delle merci ivi riportate.
11. Al Comandante della nave debbono essere consegnate prima dell'imbarco a cura del raccomandatario marittimo, appropriate informazioni (fornite dallo speditore) circa la procedura di emergenza da seguire in caso di incidenti connessi al trasporto di merci pericolose. Tali informazioni possono essere costituite alternativamente da:
 - a) Schede di sicurezza, contenenti le informazioni di cui al Decreto del Ministero della Salute del 7 settembre 2002 recante il recepimento della Direttiva 2001/58/CEE riguardante le modalità dell'informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio;
 - b) Copia della scheda EmS (Safety data Sheet);
 - c) Estratto della scheda EmS (Emergency Schedule) e della scheda MFAG (Medical First Aid Guide);
 - d) Informazioni estrapolate dalla lista speciale o dal manifesto o da un'apposita dichiarazione sulle merci pericolose.
12. I documenti indicati nel presente articolo devono riportare in corrispondenza di ogni firma, in caratteri in stampatello, il nome ed il cognome di chi appone la firma, nonché il suo ruolo all'interno dell'organizzazione o società di appartenenza.
13. L'intera documentazione intesa ad avviare le operazioni di carico/scarico dovrà essere prodotta ogni qualvolta avviene una nuova operazione commerciale ovvero una variazione nelle modalità di svolgimento per la medesima operazione rispetto a quelle già previste, intendendo in tal senso anche lo spostamento della nave ad altro ormeggio ancorché nel medesimo bacino portuale.

ART. 3

Dichiarazione del Comandante della nave e documento congiunto

1. All'istanza dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Comandante della nave in cui lo stesso dichiara (allegato 3):
 - a) di essere perfettamente a conoscenza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 06 giugno 2005 n. 134: "Regolamento recante la disciplina per navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose;
 - b) di attenersi scrupolosamente alle sopra citate disposizioni nello svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco di merci pericolose;
 - c) di essere in possesso di tutte le certificazioni e documentazioni della nave per l'effettuazione delle suddette operazioni;
 - d) di aver ricevuto dal caricatore le certificazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche della merce pericolosa;

- e) di essere in possesso di tutti i dispositivi previsti dalla predetta normativa (presidi medici, dotazioni personali auto protettive, ecc.)
 - f) di aver attivato e controllato l'efficienza delle installazioni fisse e mobili antincendio della nave.
2. Inoltre, prima che abbiano inizio che le operazioni di sbarco/imbarco e transito delle merci pericolose, deve essere sottoscritto un documento congiunto tra il Comando di bordo e l'impresa portuale operante (allegato 4) al fine di assicurare che le operazioni avvengano in sicurezza.

ART. 4

Transito di navi con merci pericolose a bordo

1. Qualora una nave in transito abbia a bordo merci pericolose l'Armatore/Raccomandataro Marittimo/Comandante della nave dovrà far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata una comunicazione in duplice copia in carta semplice, conforme all'allegato 5, allegando anche una copia del "Cargo Manifest" (o Piano del Carico).
Detta comunicazione deve pervenire alla Sezione Tecnica di questo Ufficio almeno 24 ore prima del previsto arrivo della nave.
2. L'Ufficio Circondariale Marittimo, esaminata la comunicazione e sentito il parere, se del caso, del Consulente Chimico del Porto, ne restituisce copia con le eventuali determinazioni in ordine alla sorveglianza antincendio ed alle altre misure di sicurezza ritenute necessarie.

ART. 5

Istruzione per l'equipaggio e documentazione da tenere a bordo

1. Ai fini della sicurezza dei lavoratori marittimi, il Comando di bordo delle navi che trasportano merci pericolose in colli, deve provvedere ad istruire opportunamente l'equipaggio in ordine ai rischi derivanti dalla tipologia di merce pericolosa di volta in volta trasportata e alla particolare azione da svolgere in caso di emergenza.
2. Ove si tratti di trasporto di merci pericolose che possono esercitare un'azione nociva per l'organismo umano, l'equipaggio deve essere anche istruito in ordine alle norme di pronto soccorso e all'uso dei mezzi di protezione individuale, secondo quanto indicato nella normativa internazionale in materia. Le istruzioni devono essere affisse all'albo della nave.

ART. 6

Prescrizioni per la sosta delle navi in porto durante le operazioni di imbarco/sbarco o con merci pericolose in transito

1. Il Comandante della nave che abbia a bordo merci pericolose deve attenersi, per quanto riguarda l'entrata e l'uscita dal porto, l'ormeggio, il bunkeraggio ed i lavori a bordo, alle disposizioni contenute nel merito, alle ordinanze emesse dal Capo del Circondario Marittimo di Licata.
2. I mezzi di sollevamento della nave utilizzate per la movimentazione delle merci pericolose, debbono rispondere alle disposizioni delle Convenzioni ILO nn. 32, 134 e 252 ed essere muniti della relativa certificazione attestante l'esecuzione regolare delle visite prescritte.
3. Durante le operazioni di imbarco/sbarco di merci pericolose o di della nave con a bordo merci pericolose, il Comandante della stessa nave deve:
 - Iniziare le operazioni di imbarco e sbarco delle merci pericolose soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata e dopo aver controllato, avvalendosi del Consulente Chimico del Porto, che nell'atmosfera delle stive dove si debbano effettuare le movimentazioni delle merci, non siano presenti gas o vapori tossici e/o infiammabili;
 - Mantenere un collegamento VHF, canale 16 con la Sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata;
 - Tenere pronto, per la gestione delle emergenze, il piano di stivaggio riportante tutte le notizie comprese quelle relative alle merci pericolose nonché il documento di trasporto delle singole merci presenti a bordo;
 - Adottare ogni misura di sicurezza utile e necessaria in relazione alla posizione, tipologia e quantità delle merci pericolose presenti a bordo (divieto di fumare, usare fiamme, di effettuare lavori, di transitare, ecc.);
 - Issare la bandiera "B" del Codice Internazionale dei Segnali e nelle ore notturne esporre un fanale a luce rossa, visibile per tutto il giro dell'orizzonte a una distanza di due miglia;
 - Informare l'impresa portuale impegnata nelle operazioni di imbarco, sbarco, rizzaggio e derizzaggio dei contenitori, della presenza di merci pericolose, specificando la tipologia e la posizione a bordo delle stesse;
 - Disporre l'effettuazione di frequenti ronde per verificare lo stato delle unità di carico contenenti merci pericolose e sospendere le operazioni di imbarco, sbarco o movimentazione qualora, a suo giudizio, le condizioni meteomarine siano tali da rendere rischiose tali operazioni.
4. Le imprese portuali sono tenute ad adottare, con proprio personale adeguatamente formato, ogni accorgimento ritenuto utile per garantire i più alti livelli di sicurezza nella movimentazione delle merci pericolose.

5. Le imprese portuali, al momento dello sbarco/imbarco di merci pericolose, devono verificare che le unità di carico siano integre e provviste di adeguata etichettatura. Qualora si riscontrasse la mancanza di etichettatura o il deterioramento della stessa su un contenitore con merce pericolosa, l'impresa portuale operante dovrà provvedere ad apporre la prevista etichettatura.

ART. 7

Sosta e stoccaggio delle merci pericolose

In qualsiasi area del porto di Licata, sia pubblica che privata o in concessione, **E' VIETATA** la sosta, il transito e il deposito, anche se temporaneo, di merci pericolose così come individuate ai sensi dell'IMDG Code.

ART. 8

Entrata, uscita e circolazione delle merci pericolose

1. Il presente articolo si applica al trasporto di merci pericolose su strada effettuato in ambito portuale.
2. All'interno del Porto di Licata, possono circolare solamente merci pericolose che sono destinate all'imbarco o provengono dallo sbarco, ivi comprese quelle costituenti provviste di bordo.
3. Le merci pericolose che entrano o escono dal porto devono percorrere il tragitto tra il varco portuale ed il punto d'imbarco nel più breve tempo possibile e con percorso diretto, senza effettuare soste nelle aree portuali.
4. All'interno del porto si applicano, oltre quanto previsto dalla presente ordinanza, le disposizioni legislative e regolamenti in vigore nel territorio nazionale, in materia di trasporto di merci pericolose su strada (ADR).
5. Qualora durante il percorso stradale dovessero verificarsi rotture o danneggiamenti dei colli, delle unità di carico, dei carrelli, dei contenitori intermedi o veicoli cisterna, dei veicoli stradali, oppure colaggi o perdite del contenuto degli stessi, il conducente del veicolo stradale con cui sono state trasportate le merci pericolose, deve informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata.

ART. 9

Compiti dell'impresa portuale

1. L'impresa portuale individua il "Responsabile della sicurezza" ed un suo sostituto, cui compete assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza delle operazioni portuali di imbarco/sbarco e movimentazione delle merci pericolose, così come previsto dall'articolo 4 del D.lgs. n 272/1999, nonché il rispetto delle norme del Codice IMDG relative agli imballaggi, marcatura, etichettatura e riempimento delle unità di carico.
2. L'impresa portuale assicura, durante le operazioni di imbarco/sbarco e sosta delle merci pericolose:
 - Un'organizzazione di emergenza nell'area interessata;
 - Il rispetto della vigente legislazione nazionale in materia di prevenzione degli infortuni e degli incidenti sul lavoro per tutte le persone (esclusi i componenti dell'equipaggio della nave), che sono interessate alla movimentazione in materia di mezzi di sollevamento e movimentazione utilizzati per le merci pericolose.
 - Il rispetto della vigente legislazione nazionale in materia di mezzi di sollevamento e movimentazione utilizzati per le merci pericolose.
3. Il Responsabile alla Sicurezza deve:
 - Consentire l'introduzione via terra, nelle aree portuali, solamente di merci pericolose destinate all'imbarco/sbarco, ivi comprese quelle che costituiscono provviste di bordo;
 - Consentire l'introduzione delle merci pericolose solamente in presenza della documentazione prevista dalla presente ordinanza;
 - Accertare che le merci pericolose destinate all'imbarco/sbarco siano correttamente etichettate in conformità alle disposizioni dell'IMDG Code provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione;
 - Verificare che i colli, le unità di carico, i carrelli, i contenitori intermedi, non presentino colaggi o perdite di contenuto degli stessi e qualora dovesse accertare tali inconvenienti, informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata e sospendere le operazioni;
 - Sospendere le operazioni di imbarco/sbarco e movimentazione delle merci pericolose, qualora le condizioni meteo marine siano tali da rendere rischiose tali operazioni;
 - Assicurare che ogni parte della banchina dove è ormeggiata una nave avente a bordo delle merci pericolose, sia accessibile in ogni momento dai mezzi di soccorso;
 - Assicurarsi che i lavoratori (esclusi i componenti dell'equipaggio della nave) eventualmente esposti a rischi, siano soggetti a "sorveglianza sanitaria" ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, nonché siano in possesso delle relative certificazioni di idoneità sanitaria specifica alle mansioni svolte, rilasciate dal medico competente.
4. Prima delle operazioni commerciali, dovrà essere sottoscritto un documento congiunto con il Comandante della nave così come disciplinato dall'articolo 3.2 della presente ordinanza (all. 4).

ART. 10

Formazione del personale

1. Tutto il personale a terra, appartenente alle società impiegate nel trasporto marittimo di merci pericolose, deve aver sostenuto un corso di formazione di base o specifico in aderenza a quanto previsto dall'IMDG Code e commisurato alle rispettive responsabilità.
2. Il predetto personale deve inoltre avere una specifica formazione circa le norme relative alla Security di cui al Capitolo 1.4 del Codice IMDG.
3. Le predette società devono adottare un efficace sistema attraverso il quale attuare la normativa prevista dall'IMDG Code, avvalendosi nel ruolo di formatore anche di proprio personale esperto nel settore, che opera all'interno della società da non meno di un anno.
4. La società devono inoltre dimostrare per ogni dipendente, attraverso apposita documentazione probatoria, che gli stessi abbiano effettuato la formazione in ragione delle specifiche mansioni svolte all'interno dell'organizzazione, il giorno in cui è stato effettuato l'indottrinamento, il programma del corso ed il nominativo della persona che ha presieduto al corso di formazione.

ART. 11

Verifiche da parte del Consulente Chimico del Porto

1. Qualora le merci pericolose da caricare/scaricare e movimentare rientrino nelle classi 1, 2.1, 2.3, 3, 4.3, 5.1, 5.2 del Codice IMDG, insieme all'istanza dovrà essere altresì allegato, prima dell'inizio delle operazioni commerciali, il parere del Consulente Chimico del Porto.
2. Il Consulente Chimico del Porto dovrà accertare le condizioni di sicurezza dei container e di tutti i colli così come definiti dal Codice IMDG Code contenenti merci pericolose o merci fumigate, che devono essere ispezionate a qualunque scopo.
3. Il Consulente Chimico del Porto dovrà intervenire fornendo il supporto tecnico in caso di emergenza che interessino le navi, carichi e/o containers, necessario ad affondare le operazioni di messa in sicurezza e/o bonifica.
4. In ogni caso, l'Autorità Marittima può richiedere di allegare all'istanza presentata, a proprio giudizio su qualsiasi classe di merci pericolose, il Certificato rilasciato dal Consulente Chimico del Porto.

ART. 12

Sorveglianza antincendio

1. Durante la permanenza della nave in porto con merci pericolose in colli, in relazione al livello di pericolosità e ad ogni qualvolta ritenuto necessario, dovrà essere predisposto un apposito servizio di vigilanza antincendio per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.
2. La sorveglianza è esercitata dall'equipaggio della nave con dispositivi antincendio in dotazione alla stessa, attivati e pronti all'impiego (manichette stese, linee sotto pressione, estintori portatili nelle vicinanze) e sotto la diretta responsabilità dell'Ufficiale di coperta di guardia o di altro Ufficiale appositamente designato dal Comandante della nave.
3. Durante lo svolgimento di tutte le operazioni portuali, l'impresa operante posiziona sottobordo l'unità le dotazioni antincendio.

ART. 13

Servizio integrativo antincendio

1. Durante le operazioni di sbarco/imbarco, movimentazione, transito di merci che presentano pericolo di incendio o di esplosione oppure che possono sviluppare gas e vapori infiammabili o dare luogo a miscele esplosive, il "Servizio Antincendio" deve essere implementato ai sensi dell'ordinanza n. 08/2000 emessa da questo Ufficio in data 31/03/2000, con la quale si regolamentano le attività pericolose svolte nel porto di Licata e soggette alla prevenzione e vigilanza incendi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. Il servizio potrà essere disposto altresì, a scopo preventivo, per merci pericolose che presentano particolari caratteristiche di nocività in caso di incendio.
3. Il servizio viene disposto dall'Autorità Marittima ove lo giudichi necessario e in relazione alle caratteristiche di pericolosità ed alla quantità di merci da imbarcare/sbarcare, trasbordare/movimentare o in transito e sentito, se del caso, il parere del Consulente Chimico del porto.

ART. 14

Ormeggio e sicurezza

1. Qualora una nave presenti un elevato livello di pericolosità, su conforme avviso del Consulente Chimico del Porto e in relazione alla natura ed alla quantità delle merci pericolose in colli da movimentare, le operazioni di imbarco/sbarco e transito, verranno effettuate in aree di ormeggio appositamente individuate di volta in volta dall'Ufficio Circondariale Marittimo di LICATA.

2. L'Autorità Marittima potrà disporre, sentito il parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Agrigento, la presenza di un servizio integrativo antincendio con mezzi mobili, in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

ART. 15

Divieti

1. Non sono consentite operazioni di imbarco/sbarco/trasbordo e transito di merci pericolose classe IMO 1 (esplosivi).
2. E' consentito l'imbarco/sbarco di esplosivi appartenenti alle divisioni 1.4 gruppo di compatibilità "D" e "S". Il peso dell'esplosivo da movimentare non deve essere superiore ai 20 KG per ciascuna spedizione.

ART. 16

Deroghe

L'Autorità Marittima, per esigenze connesse al traffico portuale, alla sicurezza della navigazione, alla tutela dell'ambiente, sentito eventualmente gli organi tecnici (Consulente Chimico del Porto, Vigili del Fuoco, esperti qualificati, Commissariato P.S., Autorità Sanitarie, ecc.), può derogare con provvedimento motivato, supportate da accertamenti specifici ed adeguata documentazione probatoria, alle disposizioni della presente ordinanza.

ART. 17

Disposizioni finali e sanzioni

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si fa riferimento, così come stabilito dall'articolo 1, al decreto dirigenziale 278/2006 più volte citato e a tutta la normativa di settore attualmente vigente.
2. L'inosservanza della presente ordinanza sarà punita:
 - a) Dall'articolo 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato;
 - b) Negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'articolo 1172 del Codice della Navigazione.
3. La presente ordinanza sarà divulgata e pubblicata tramite:
 - a) Affissione all'albo di questo Ufficio;
 - b) Trasmissione a tutti gli altri enti/amministrazione interessate;
 - c) Divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - d) Inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.licata.guardiacostiera.it, alla voce ordinanze;
 - e) Invio agli operatori e utenti portuali in genere che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

ART. 18

L'ordinanza n. 09/1992 del 22 aprile 1992 di questo Ufficio Circondariale Marittimo è abrogata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Licata 17/10/2011

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (GP)
Ferruccio A. GRASSIA

